SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CATASTALI

Art. 15

Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verificazione, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

Versione in vigore dal 4 novembre 1969, non più in vigore dal 22 aprile 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione delle procedure catastali
Estremi	Legge 1 ottobre 1969, n. 679
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-delle-procedure-catastali/art-15-esecuzione-in-appalto-di-lavori-per-la-conservazione-dei-catasti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it